



Memoria AUDIZIONE XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati – giovedì 13 dicembre 2018 – ore 13,30 Aula XII Comm. Piazza del Parlamento 24

Si chiede allo scrivente Consiglio Nazionale approfondimento in merito ai contenuti della proposta di legge n. 665 d’iniziativa della deputata Versace et altri recante *“Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell’attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale”*

Si inviano di seguito alcune considerazioni.

In prima istanza si condivide la ratio della norma proposta, il riferimento al prof. Ludwig Guttmann e a quanto dalla sua azione scientifica è poi conseguito sul piano sociale e culturale, trova pieno appoggio nelle più moderne teorie sulle tematiche di promozione della salute e del benessere delle persone con disabilità in linea con quanto previsto nella Costituzione Italiana artt. 3¹ e 32².

In quest’ottica lo sport si delinea come vera e propria disciplina riabilitativa con una doppia potenzialità.

L’attività agonistica infatti, oltre a consentire il miglioramento sul piano del rinforzo muscolare, del recupero di attività motorie compromesse e dell’impulso allo sviluppo delle abilità motorie residue, coinvolge altri aspetti cruciali per il benessere dell’individuo sul piano della socialità e dell’immagine di sé.

Si segnala inoltre, come spesso i professionisti del settore riabilitativo siano impegnati nella continua ricerca di *compliance* da parte dei pazienti con disabilità impegnati in percorsi lunghi, ripetitivi e di cui spesso non si vede nell’immediato un miglioramento della condizione fisica generale.

In quest’ottica, l’attività agonistica è evidentemente un potentissimo coadiuvante dei processi motivazionali e di empowerment laddove individua un obiettivo nel tempo che va oltre la ripetizione dell’esercizio fisico potenziando l’investimento verso obiettivi di realizzazione personale, e miglioramento fisico, psichico e relazionale.

¹ Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

² Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.



Lo sport diventa quindi vettore di un potenziale complessivo miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità poiché assume funzione di pre-testo per potenziare le possibilità di socializzazione, aggregazione e confronto con persone che vivono le stesse problematiche. Ed è evidente ormai, in tutta la letteratura scientifica di riferimento, che i processi di miglioramento fisico sono compromessi o facilitati proprio a seconda del grado di miglioramento delle condizioni di vita del paziente in termini di sviluppo di modelli di funzionamento adattivi sul piano sociale.

La stessa OMS (2013) in alcuni argomenti proposti nel documento “Investing in Mental Health” e ripresi nel DPCM del 12 gennaio 2017 sui LEA – Livelli Essenziali di Assistenza, tra gli elementi a favore degli investimenti nella salute psichica richiama azioni di sviluppo di solidarietà ed equità sociale per il miglioramento della coesione sociale.

Conseguentemente dunque è facilmente prevedibile che la possibilità di accedere ad ausili e protesi destinati a persone con disabilità consenta nel medio termine la riduzione della spesa sanitaria dal momento che l'attività agonistica andrebbe ad assolvere funzioni riabilitative e di potenziamento fisico, psichico e sociale, con evidente beneficio per l'individuo e la collettività, sia in termini economici che culturali.